



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO N. 30**

Riunione del 29 febbraio 2012

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Elvio Albanese - Componente

**20.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **ASD PALL. LIBERTAS LIVORNO** n.p. del Presidente p.t.
- **BONIFAZIO ANDREA** n.q. di Pres. p.t. della ASD Pall. Libertas Livorno
- **ZUANIGH DANIELA** – tesserato

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

**ZUANIGH DANIELA:** per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva, ex art.17 Statuto FIPAV e 19 RAT , condiviso il contenuto del messaggio diffuso tramite il social network Facebook da tale Loretta Commauda con il quale questa accusava falsamente i tesserati Mariagrazia Matrella e Marco d'Ettore, arbitri di una gara del 5/11/2011, di avere, in tale occasione, agito in malafede al fine di determinare con le loro decisioni univoche la sconfitta della Pallavolo Livorno. Contestate le aggravanti di cui alle lettere B ed F dell'art. 49 Reg. Giur.

**BONIFAZIO ANDREA:** per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva, ex art.17 Statuto FIPAV e 19 RAT , condiviso il contenuto del messaggio diffuso tramite il social network Facebook da tale Loretta Commauda con il quale questa accusava falsamente i tesserati Mariagrazia Matrella e Marco d'Ettore, arbitri di una gara del 5/11/2011, di avere, in tale occasione agito in malafede al fine di determinare con le loro decisioni univoche la sconfitta della Pallavolo Livorno. Contestate le aggravanti di cui alle lettere B ed F dell'art. 49 Reg. Giur.

**ASD. PALL. LIBERTAS LIVORNO:** a titolo di responsabilità diretta ex art. 55 numero 3, lettera A Reg. Giur. Per i fatti contestati al proprio presidente e legale rappresentante BONIFAZIO ANDREA.



Disposta una prima convocazione per la riunione del 1 febbraio 2012; la CGN accoglieva l'istanza di rinvio degli incolpati per la nota emergenza neve che colpiva proprio in quella data l'Italia centrale.

Alla riunione del 29 febbraio 2012 erano presenti per la Procura federale l'Avv. Massimo Caravetta, che confermava le richieste di sanzione di cui alla relazione ex art.72 R.G.

Gli incolpati di persona, nonché in rappresentanza della Volley Libertas Livorno il Dirigente Delegato Sig. Falleni .

I quali chiedevano tutti non farsi luogo a sanzione ovvero, in subordine, contenersi ai minimi edittali le sanzioni eventualmente applicande.

Udite le parti ed esaminati gli atti, osserva la CGN:

Con sempre maggiore frequenza sono stati portati all'esame di questa Commissione Giudicante casi concernenti la commissione di illeciti disciplinari a mezzo "internet", vuoi tramite la diffusione di messaggi ingiuriosi e/o diffamatori via e-mail, vuoi tramite pubblicazione su siti web riferibili a sodalizi, vuoi tramite le pagine dei cosiddetti "Social network" come accaduto nel caso di specie.

La materia, che riveste un crescente interesse ai fini del suo più corretto inquadramento nella cornice del generale principio di lealtà e probità sportiva, merita quindi, ad avviso della CGN, un approfondito esame, (cfr. com. n. 19/11.12 CGN; com. n. 16 / 11.12 CAF), che, ai fini della presente decisione, necessita di una preliminare analisi dei fatti nonché delle tesi dell'accusa e delle rispettive difese degli incolpati.

**FATTO:** Il Commissario Arbitri B2 FIPAV, Sig. Antonio Di Liberto, trasmetteva alla Procura Federale, per quanto di competenza, la e-mail, con i relativi allegati, indirizzatagli dalla tesserata arbitro Matrella Mariagrazia con la quale la stessa denunciava la comparsa sulla propria pagina Facebook di un messaggio gravemente denigratorio a firma di tale Commauda Lorella, già tesserata FIPAV, poi "condiviso" dai tesserati Bonifazio Andrea e Zuanigh Daniela tramite il tasto "Mi piace" dello stesso Social Network.

**L' ACCUSA:** Secondo la Procura Federale i fatti, potevano ritenersi pacifici perché *"compiutamente documentati e nemmeno contestati dagli incolpati"*, in quanto in data 8/11/2011 sulla pagina Facebook della tesserata arbitro Matrella Mariagrazia era pervenuto un "messaggio" a firma di Commauda Lorella, già tesserata FIPAV, contenente gravissime accuse di parzialità e malafede nello svolgimento delle funzioni espletate in una gara del sabato precedente, rivolte ai due tesserati arbitri che avevano diretto l'incontro. Sempre secondo la Procura, tale messaggio veniva, il giorno successivo, "ripreso e reiterato" dal tesserato Bonifazio Andrea e, quindi, "postato" dalla tesserata atleta Zuanigh Daniela. Ritenendo le affermazioni dalla Commauda



inviata agli arbitri come "calunniose e gravemente denigratorie", e ritenendo che le stesse potessero essere state condivise non solo dalla Zuanigh, che "postando" il messaggio ha platealmente mostrato il suo convinto assenso ma anche ed ancor di più dal Bonifazio, che lo aveva "ripreso e reiterato", chiedeva che la CGN volesse applicare nei confronti degli incolpati le seguenti sanzioni: Zuanigh Daniela: sospensione da ogni attività federale per giorni quarantacinque; - Bonifazio Andrea: sospensione da ogni attività federale per mesi tre; - Pall. Libertas Livorno ASD: multa di € 300,00.

LE DIFESE DEGLI INCOLPATI: il Presidente Bonifazio con propria comunicazione del 28/11/2011 protestava, al contrario di quanto ritenuto dalla Procura, la propria totale estraneità ai fatti, così come l'assoluta estraneità di ogni tesserato appartenente alla ASD Libertas Livorno. Rilevava infatti che il capo di incolpazione concerneva la "Volley Livorno" mentre fra gli incolpati figurava la ASD Pallavolo Libertas, società che in alcun modo risultava interessata all'incontro arbitrato il 5 novembre dalla Matrella e dal D'Ettore; della detta ultima squadra non faceva poi parte la Zuanigh tesserata con la ASD LIFE CLUB VOLLEY. A detta dell'incolpato non era mai stata registrata alcuna società con il nome "Volley Livorno" denominazione che costituirebbe, più che altro, una sorta di "marchio" usato per campanilismo da tutte le affiliate dell'area Labronica. In ogni caso, come poi riconosciuto anche dalla Procura, il Bonifazio ha dunque negato di aver voluto condividere, accettandole, le accuse della Commauda, ma non - come ritenuto - poiché, a suo dire, il "mi piace" del post andrebbe tradotto in "divertente", bensì, perché egli si è protestato assolutamente estraneo all'azione del fatale "click", specificando nella propria e-mail del 23 novembre che l'arbitraggio in questione non concerneva assolutamente la squadra da lui presieduta, estranea ad ogni attività agonistica nell'anno in corso; egli poi, nella e-mail successiva, palesa invece la propria opinione riguardo alla circostanza, nel seguente modo: *"a mio avviso rappresenta non l'accettazione di ciò che è scritto ma tutt'al più può affermare che ciò che è scritto risulta divertente"*. La frase inserita nel contesto dei due messaggi, non smentisce comunque in alcun modo la reiterata protesta di estraneità al fatto e conferma l'assoluta non condivisione da parte del Dirigente, delle affermazioni della Commauda. L'atleta Zuanigh, al contrario, ha ammesso di aver "clickato" il tasto "mi piace" in calce al risentito commento all'arbitraggio pubblicato dalla tifosa, pur tenendo a precisare che il tasto predefinito non costituisce a suo avviso una presa di posizione, servendo unicamente, a suo dire, ad evidenziare la presa visione del testo scritto.

Appare innanzitutto necessario inquadrare la natura delle affermazioni che la Procura ha ritenuto condivise, ovvero riprese e reiterate dagli incolpati, al



fine di determinarne la responsabilità disciplinare; in tale ottica appare utile ricorrere, ancorchè a meri fini definitivi, alle definizioni giuspenalistiche dei termini ricorrenti, nel presente caso, nelle varie relazioni, esposti e difese:

Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende in modo diretto l'onore o il decoro di una persona presente, commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione in assenza della persona dalle stesse affermazioni interessata. Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi la calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato.

Sotto il profilo oggettivo, le parole e le frasi usate dalla Commauda nel proprio "messaggio" diretto agli arbitri appaiono senz'altro idonee a concretizzare un comportamento ingiurioso, in quanto lesivo della professionalità, del decoro e della reputazione degli arbitri accusati, in sostanza, di aver "premeditato" alcune decisioni al fine di determinare il "risultato di una partita" con un atteggiamento di palese "malafede" e, quindi apertamente accusati di non saper fare il proprio lavoro.

Il messaggio è stato diretto agli arbitri dalla Commauda che poi ha ben pensato di renderlo visibile a tutti coloro che potevano accedere al suo "profilo facebook", premettendo "questo è il messaggio che ho mandato agli arbitri:...". La stessa autrice del messaggio ingiurioso ha quindi inteso comunicarlo ai propri "amici", "postandolo" sulla propria pagina.

Ora, pur potendo la condotta della non tesserata Commauda essere ritenuta nell'una caso ingiuriosa e, forse, nell'altro, diffamatoria, si tratta di stabilire se l'utilizzo del tasto predefinito "mi piace" possa dar luogo ad un comportamento riprovevole sotto il profilo disciplinare.

Orbene, pur non ritenendosi possibile ravvisare una condotta rilevante sotto il profilo del diritto statale nel comportamento di colui o di colei che clickando più o meno consapevolmente il tasto in questione compaia nell'elenco delle persone alle quali il post "piace" questa commissione reputa che qualora tra le suddette persone compaia un tesserato che mostra in tal modo comunque un assenso se non una vera e propria esplicita approvazione delle ingiuriose affermazioni in danno di un soggetto investito di una specifica funzione federale, quale l'arbitro, la circostanza sia rilevante sotto il profilo della violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva, che impone ad atleti e tesserati un *quid pluris* in termini di prudenza e fair play, specie in



situazioni quale quella di specie ove traspare un'evidente asimmetria, in punto di diritti di replica e rettifica, tra diffamato/ingiuriato e diffamatore- autore dell'ingiuria, resa ancor più evidente dall'elenco degli "amici" utilizzato a rinforzo della riprovevole comunicazione.

Mai come in simili casi vale infatti quanto affermava Mohandas Karamchand Gandhi "l'unica cosa che può imporsi efficacemente al tanto rumore è il silenzio" ; vi è infatti una terza scelta fra premere il tasto "condividi" (cioè diffondi il messaggio anche ai tuoi amici di facebook con effetto a "catena di Sant'Antonio") e premere il tasto "mi piace" (cioè compari come visibile ai miei "amici" nella lista di tutti coloro ai quali il mio post "piace") ed è quella di non premere alcun tasto, ignorando un messaggio che, dal punto di vista sportivo, ma, a ben vedere, anche da quello etico è certamente da biasimare.

Riprendendo i temi del dibattito che dalla sede Comunitaria (v.Codice Europeo dell'etica sportiva) ha condotto alla recentissima emanazione del Codice di Comportamento Sportivo ( Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI del 2 febbraio 2012) questa Commissione rileva come non solo l'art. 7 del corpus normativo da ultimo citato imponga che *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo."* Ma che lo stesso, basilare concetto di fair play sportivo, secondo la definizione europea, richieda un quid pluris rispetto al semplice rispetto delle regole , infatti :*" Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il Fair Play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l'imbroglione, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale)..."* .

Delineati in tal modo, i confini di quello che per l'ordinamento sportivo federale deve ritenersi un comportamento ossequioso del dovere di lealtà e probità sportiva, si tratta di stabilire se ed in che misura debba attribuirsi la violazione agli incolpati.

Si premette che nessuno degli incolpati ha premuto il tasto "condividi" in tal modo "riprendendo e reiterando" il messaggio della Commauda sulla propria pagina face book, rendendone possibile la visione anche ai propri "amici" e la propalazione da parte di questi ad altri e così via; questi o chi per loro, si sono limitati a premere il tasto "mi piace", con ciò rendendo possibile agli "amici" della sola Commauda di scorgere il loro nominativo nella lista delle persone alle quali il post, appunto "piace".

Ad avviso di questa Commissione , di fronte alla negazione dell'incolpato Bonifazio di avere personalmente tenuto il comportamento imputatogli, non si rinviene agli atti alcuna plausibile prova della commissione dell'illecito da



parte dello stesso incolpato. A questo non può certo imputarsi alcuna responsabilità per "culpa in vigilando" sulla gestione del proprio profilo "face book", strumento che lo stesso ha dichiarato di poco conoscere, anche in ragione della propria età, e di aver sperimentato, affidandosi a giovani più esperti e pratici nell'uso del mezzo. E' del resto possibile che un soggetto terzo, a conoscenza della userid e della password facebook, possa, per così dire, impadronirsi della identità face book di un altro utente.

Diversamente l'incolpata Zuanigh ha ammesso di aver personalmente clickato il tasto "mi piace" se pur con intenti diversi da quella che esternamente può comunque apparire come una passiva condivisione di un messaggio lesivo.

La circostanza di un uso quanto meno "colposo" della comunicazione face book della Commauda, la giovane età ed il comportamento sportivo corretto da sempre tenuto dall'atleta incolpata, inducono questa Commissione ad affermarne la responsabilità disciplinare, graduandone come da dispositivo la sanzione.

Per quanto sopra considerato questa CGN dispone:

- Non farsi luogo a sanzione nei confronti del Bonifazio Andrea e, conseguentemente nei confronti della Pallavolo Libertas Livorno.
- Applicarsi nei confronti della Zuanigh Daniela la sanzione dell'ammonizione.

IL PRESIDENTE  
Avv. Costanza Acciai

Roma, 8 marzo 2012